

Immagini di minori sui social: il comportamento dei genitori separati o divorziati

I minorenni meritano una specifica protezione, in quanto sono meno consapevoli dei rischi che corrono.

Pubblicato il 09/03/2021

Quando i genitori si separano, ogni occasione è buona per litigare. Tra le ipotesi più frequenti di contrasto, v'è la questione delle foto dei figli pubblicate sui social. Una domanda ricorrente è se uno dei genitori possa contestare all'altro la pubblicazione delle immagini del minore sul profilo Facebook o Instagram. La risposta, come spesso accade nel mondo del diritto, è articolata.

Innanzitutto, bisogna premettere che la questione è spesso oggetto di discussione nelle aule di giustizia, poiché la diffusione delle immagini dei minori sui social è potenzialmente pericolosa. Infatti, la loro condivisione con un numero indeterminato di persone, conosciute e non conosciute, può essere pregiudizievole. Tra gli utenti che visionano le foto possono celarsi dei malintenzionati, che vogliono avvicinarsi ai bambini, oppure v'è *"il pericolo che qualcuno, con procedimenti di fotomontaggi, ne tragga materiale pedopornografico da far circolare in rete"* (Così Trib. Rieti, 6-7 marzo 2019). Per questa ragione, è necessario fare un uso responsabile delle piattaforme web e limitare la diffusione delle foto dei bambini.

In linea generale, il genitore può pubblicare la foto del figlio a condizione che anche l'altro genitore concordi. Inoltre, bisogna tenere in considerazione l'età del minore e, quindi, chiedere il suo consenso se ha più di 14 anni.

Nel caso in cui i genitori siano separati o divorziati, prima di condividere uno scatto che ritrae il bambino, occorre munirsi dell'assenso dell'altro. Infatti, la diffusione dell'immagine non è un atto di ordinaria amministrazione, che può essere compiuto senza confrontarsi con l'altro genitore ma, al contrario, postula il comune accordo.

Sommario

- Cosa accade se un genitore separato pubblica le foto senza il consenso dell'altro?
- I genitori devono chiedere il consenso ai figli?
- Il diritto all'immagine e alla riservatezza

Cosa accade se un genitore separato pubblica le foto senza il consenso dell'altro?

Se i genitori non raggiungono un accordo, è necessario rivolgersi all'autorità giudiziaria, che valuterà la soluzione più adatta nell'interesse del minore. In alcuni casi, il giudice ha condannato il genitore a cancellare le foto pubblicate senza il consenso. In altri, è stato disposto un risarcimento del danno e una sanzione per ogni violazione commessa.

Ad esempio, nella vicenda del padre separato, che pubblicava immagini della figlia su Facebook in modo abnorme, tanto da mettere in imbarazzo la ragazza, è intervenuta la condanna alla cessazione della condotta molesta (*Trib. Pistoia, ordinanza del 7 luglio 2018*).

Quindi, riassumendo, il giudice può ordinare la cancellazione delle immagini pubblicate senza consenso, imporre al genitore di non pubblicare altre immagini (la cosiddetta inibitoria), condannare il genitore al risarcimento del danno anche con riferimento ai vecchi post e prevedere una "sanzione" per ogni successiva pubblicazione avvenuta senza consenso (*Trib. Roma, Ord. 23.12.2017*).

Naturalmente, occorre valutare caso per caso.

I genitori devono chiedere il consenso ai figli?

Per rispondere alla domanda, l'elemento determinante è l'età del minore. Al di sotto dei 14 anni, i genitori possono decidere, in accordo tra di loro, come comportarsi. Mentre, quando il figlio è ultraquattordicenne, deve essere interpellato.

Di recente, un giudice di merito (*Tribunale di Chieti, sentenza 403/2020*) ha prescritto a due genitori divorziati di astenersi dalla pubblicazione sui social delle foto del figlio senza il suo consenso.

I limiti alla pubblicazione di immagini previsti per i genitori valgono anche per i nonni e per i nuovi compagni, che non possono pubblicare foto senza previo consenso.

Il diritto all'immagine e alla riservatezza

La fonte normativa della tutela dell'immagine si trova nel Codice civile ([art. 10 c.c.](#)) e nella legge sul diritto d'autore ([Legge n. 633/1941](#)), secondo cui il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, fatti salvi casi particolari. Inoltre, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo prevede che i minori non devono essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella loro vita privata e neppure di affronti illegali al loro onore e reputazione ([art. 16 c. 1 Convenzione cit.](#)).

Infine, il Regolamento europeo sulla *privacy* dispone che: "i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (...)"; ([Considerando n. 38 Regolamento UE 679/2016](#)). Il medesimo Regolamento ([articolo 8](#)), come attuato in Italia ([d.lgs. n. 101/2018 art. 2 quinquies](#)), stabilisce che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni, come la pubblicazione di immagini, sia lecito purché il consenso venga prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

(da www.altalex.com)